



# **La sorveglianza sanitaria e i rapporti tra Esperto di Radioprotezione, Medico autorizzato e Medico competente**

**Giuseppe Taino**

**IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri – Pavia**

**Università di Pavia**

**Milano, 17 maggio 2023**



# Peculiarità della sorveglianza sanitaria: Medico competente e Medico Autorizzato

**ART.108 – D.Lgs. 101/20 Obblighi del datore di lavoro non delegabili**

**Comma 1.** I datori di lavoro per i quali trovano applicazione le disposizioni del presente decreto non possono delegare le seguenti attività:  
.....(omissis) c) nomina del medico autorizzato.

I comma 1 lett. c) prevede, a differenza del medico competente di cui al D.Lgs 81/08, che **la nomina del medico autorizzato da parte del Datore di Lavoro sia una delle funzioni non delegabili da parte dello stesso DL.**



# Peculiarità della sorveglianza sanitaria: Medico competente e Medico Autorizzato

- ***Il medico competente svolge l'attività di sorveglianza sanitaria a valle del processo di valutazione dei rischi che devono essere individuati e quantificati (ovvero «misurati») prima della definizione di un protocollo di SS mirato al livello di rischio specifico (ad esempio per l'esposizione ad un certo livello di rumore o a specifici agenti chimici)***
- ***Il medico autorizzato svolge l'attività di sorveglianza sanitaria sulla base di un rischio di esposizione a RI «potenziale» (stimato diverso in zona controllata e in zona sorvegliata – ad esempio Reattore di ricerca LENA di Pavia). La valutazione del rischio individuale è disponibile ogni 6 mesi (oppure ogni anno) a posteriori e rappresentata dai dati dosimetrici forniti dai dosimetri individuali utilizzati durante l'attività di lavoro***

# Peculiarità della sorveglianza sanitaria: Medico competente e Medico Autorizzato

- *Per il Medico Competente, ai sensi dell'arti. 41 del D. Lgs. 81/08 è prevista una Sorveglianza sanitaria sempre «programmata» o «programmabile»*
- *Per il Medico Autorizzato è prevista anche la gestione delle esposizioni eccezionali o straordinarie (quindi imprevedibili) a RI, con interventi non prevedibili anche dal punto di vista sanitario.*
- *In ragione della natura «complessa» del rischio espositivo a RI (tipo di radiazione, modalità, effetti stimati, ecc.) al Medico Autorizzato è richiesta una conoscenza specifica degli effetti di un fattore di rischio particolare come quello da RI*



## Art. 109 - Novità D.Lgs. 101/20

- Il **comma 10**, oltre a ricordare e sottolineare l'importanza della collaborazione tra esperto di radioprotezione e RSPP, sancisce **l'obbligo per il medico autorizzato (e per l'esperto di radioprotezione) di partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08 (così come già previsto per il medico competente)**, attuando in questo modo il legittimo principio di gestione complessiva della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro precedentemente auspicata, ma non regolamentata normativamente



## Art. 134 Novità mediche D.Lgs. 101/20

La novità più importante riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti è al **comma 1 dell'art. 134**, laddove si stabilisce che la **sorveglianza sanitaria di tutti gli esposti** (indipendentemente dalla classificazione) è affidata in via esclusiva al **Medico Autorizzato e non più anche al medico competente**. E questo perché:

1. da una parte, **è estremamente difficile definire, all'interno dell'intervallo di dose 1-20 mSv, differenze apprezzabili di detrimento sanitario, nel caso di un rischio dottrinalmente individuato come stocastico**
2. dall'altra **viene riconosciuto nel Medico autorizzato l'unica figura in Italia la cui specifica preparazione professionale**, secondo i dettami europei (“...whose capacity to act in that respect is recognized by **the competent authorities**” – Dir. EURATOM 59/2013), è verificata, come ribadito da questo Decreto, attraverso un esame di abilitazione presso il Ministero del Lavoro.



## Art. 134 Novità mediche D.Lgs. 101/20

- Una seconda annotazione relativa al comma 1 riguarda **l'obbligo di conservazione, da parte del Datore di Lavoro, della lettera di incarico del medico autorizzato**, con accettazione del medico autorizzato, che con tutta probabilità è stato inserito **in sostituzione dell'obbligo di comunicazione al Dipartimento Provinciale del Lavoro presente nel D.Lgs 230/95 (art. 87) ed eliminato nel presente Decreto**



# Art. 135 D.Lgs. 101/20: novità sanitarie

Al **comma 1** il testo viene snellito rispetto alla stesura del D.Lgs 230/95, ed il giudizio di idoneità viene direttamente collegato alla mansione specifica, comunque sempre in relazione allo specifico rischio da radiazioni ionizzanti. A tale obiettivo:

1. sono esplicitamente finalizzate le indagini specialistiche e di laboratorio (**comma 3**)
2. è scomparsa la dizione “per valutare lo stato generale di salute” che in passato aveva creato qualche problema di interpretazione
3. al **comma 5** è introdotta la opzione della comunicazione per iscritto del giudizio di idoneità anche per via telematica al Datore di lavoro o ad un suo delegato
4. al **comma 6** è ripreso il punto della trasmissione del giudizio al lavoratore, prevedendo anche in questo caso la opzione alternativa della via telematica, ma esplicitando (cosa non precedentemente prevista) che la trasmissione deve avvenire per iscritto



## Art. 135 D.Lgs. 101/20: novità sanitarie

5. al **comma 7** è introdotta una vera novità riguardante il riferimento, ai fini della valutazione dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, alle **linee guida riconosciute nell'ambito del Sistema Nazionale** di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (art. 135 comma 7)

6. Questa auspicabile modifica integra il generico riferimento, comunque inserito nella norma, ai principi della medicina del lavoro, **incardinando le attività di sorveglianza medica alle più aggiornate indicazioni che le associazioni scientifiche di settore, in particolare l'AIRM (riconosciuta ai sensi della citata Legge)**, producono al fine di migliorare costantemente l'operato del medico di radioprotezione.



## Art. 136 D.Lgs. 101/20: novità sanitarie

- Il **comma 1** presenta un'altra importante novità. In questo comma si prevede infatti la **facoltà del medico autorizzato, anche per i lavoratori classificati esposti di Categoria A, di definire una frequenza di effettuazione delle visite periodiche superiore a quella semestrale, con l'obbligo però di rispettare almeno l'annualità.** In sostanza la periodicità "di norma" è ancora semestrale ma il medico, a suo giudizio (evidentemente dovrà essere lasciata traccia delle motivazioni a supporto di questa scelta, sulle quali la radioprotezione medica dovrà necessariamente riflettere ed elaborare delle indicazioni dottrinarie), potrà procrastinare fino a 12 mesi la frequenza della visita medica e del periodo di validità del relativo giudizio di idoneità



## Art. 136 D.Lgs. 101/20: novità sanitarie

- Il **comma 3** introduce, o meglio esplicita in modo chiaro quello che già normalmente era prassi nelle attività del medico di radioprotezione, cioè la facoltà per il lavoratore di richiedere una **visita medica straordinaria, che verrà effettuata qualora la motivazione della richiesta sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali e, pertanto, suscettibile di modificare il giudizio di idoneità alla mansione specifica.** Tale visita appare analoga alla visita “su richiesta del lavoratore” di cui all’art.41 del D.Lgs 81/08. La specificazione indicata al comma 3 appare restringere il campo della visita “straordinaria” a questa sola fattispecie, sembrando quindi escludere da tale condizione (“al di fuori della periodicità stabilita”) le categorie di visita che in precedenza potevano essere ricondotte a questa categoria di visita (es: rientro al lavoro dopo gravidanza, visita dopo situazioni incidentali non rientranti nella sorveglianza medica eccezionale ecc). Il



## Art. 136 D.Lgs. 101/20: novità sanitarie

- Il **comma 7** esplicita e chiarisce meglio lo scopo della **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro**, che è quello di fornire al lavoratore, se ritenuto necessario dal medico autorizzato, **indicazioni su controlli sanitari periodici in relazione a condizioni di salute correlabili all'esposizione e che necessitano di controllo nel tempo**; tali indicazioni dovranno essere commisurate non solo allo stato di salute, ma si richiede al medico un continuo aggiornamento delle relative conoscenze scientifiche per esprimere al meglio le suddette indicazioni.



## Art. 136 D.Lgs. 101/20: novità sanitarie

- Il comma 1 aggiorna ed allinea la definizione di medico competente a quanto contenuto nel D.Lgs 81/08, e questo ai fini della **possibilità di sostenere l'esame di abilitazione ed essere iscritti nell'elenco nazionale dei medici autorizzati. Il comma 2, relativamente ai requisiti ed alle modalità di iscrizione nell'elenco**, nonché in modo innovativo alle modalità di aggiornamento professionale periodico, rimanda ad un successivo Decreto Ministeriale, da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, individuando anche i criteri a cui il suddetto Decreto dovrà fare riferimento. Tali criteri prevedono da una parte un allineamento a quanto già previsto per il medico competente ai sensi del D,Lgs 81/08, con le necessarie ed esclusive diversificazioni riguardanti i contenuti della prova di esame (in questo programma è stata esplicitamente inserita la risoluzione di un caso pratico). Resterà da verificare se, come da noi auspicato, **il percorso formativo periodico (ECM) dovrà avere caratteristiche personalizzate alla radioprotezione o seguirà ancora, come ora, il solco della "sicurezza negli ambienti di lavoro-radioprotezione"**. Il comma 3 sancisce che, nelle more della emanazione di citato Decreto, le modalità di iscrizione all'elenco sono riportate nell'all. XXI (vedi commenti relativi)



## Art. 139 D.Lgs. 101/20: novità sanitarie

- Nulla è modificato in questo articolo. Si segnala che per il **medico autorizzato gli accessi del medico agli ambienti di lavoro rimangono non obbligatori**, quindi la loro effettuazione non richiede formalismi certificativi, e non rappresentano un adempimento il cui non assolvimento è sanzionabile. Ciononostante si sottolinea la loro importanza come momento necessario per conoscere direttamente gli ambienti di lavoro ed i rischi da RI presenti (**obbligo invece previsto per il medico competente dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08**), al fine della programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria non intesa solo come protocollo di accertamenti complementari, ma anche come corretta espressione del giudizio di idoneità



## Art. 140 D.Lgs. 101/20: novità sanitarie

- Il **comma 4** modifica il **termine di consegna all'INAIL** della documentazione dosimetrica e sanitaria, **estendendolo a 9 mesi rispetto ai 6 precedenti**, in virtù del concomitante aumento a 6 mesi previsto per la trasmissione della documentazione dosimetrica da parte dell'esperto di radioprotezione al medico autorizzato. Tale estensione viene incontro alle difficoltà oggettive che gli attuali EQ (in questo Decreto denominati "esperti di radioprotezione") sperimentano nella chiusura delle schede dosimetriche, quasi sempre in relazione ai ritardi nelle letture dei dosimetri



## Art. 143 D.Lgs. 101/20: novità sanitarie

- Il comma 1 inserisce, tra i **criteri per la sospensione dell'esercizio delle funzioni di medico autorizzato da parte del Ministero del lavoro, anche la inosservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale**, sottolineando quindi l'importanza che tale aspetto riveste per lo svolgimento di questa attività professionale



# Art. 144 D.Lgs. 101/20: novità sanitarie

## **ART.144 Ricorsi (decreto legislativo 230/1995, articolo 94)**

*Comma 1 - Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive*

*Comma 2 - Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto*

**Il comma 2 introduce la possibilità che, dietro esplicita richiesta da parte del medico autorizzato oggetto di disposizione, tale disposizione possa essere sospesa in termini di esecutività.** Per tale motivo viene introdotto l'ultimo capoverso, che prevede il ricorso al silenzio/diniego



## Allegato XXI

- Il **comma 16.2** disciplina il regime transitorio relativo ai criteri di aggiornamento professionale in carico al medico autorizzato, in attesa della **emanazione del Decreto di cui all'art.138**
- La norma transitoria introduce un obbligo di aggiornamento, non direttamente sancito in precedenza, e che in questo periodo transitorio, ed in relazione a tale aspetto, allinea il medico autorizzato al medico competente. Per **poter svolgere le funzioni di medico autorizzato, sarà necessario quindi aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 38 comma 3 del D.Lgs 81/08 ai fini della iscrizione all'elenco previsto dal predetto articolo**



# Medico autorizzato: riferimenti normativi

- ✓ Decreto 4 maggio 2022: autorizzazioni alla sorveglianza sanitaria per la radioprotezione: l'Esame, l'elenco e l'aggiornamento<sup>1</sup>
- Con **Decreto interministeriale (Lavoro-Salute-Istruzione) del 4 maggio 2022** si disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e i contenuti della **formazione e dell'aggiornamento** professionale.
- La nuova disciplina è entrata in vigore dal **1° gennaio 2023**



# Medico autorizzato: riferimenti normativi

✓ Decreto 4 maggio 2022: autorizzazioni alla sorveglianza sanitaria per la radioprotezione: l'Esame, l'elenco e l'aggiornamento<sup>1</sup> - nel dettaglio:

attua quanto richiesto **dall'art. 138, comma 2**, del Decreto radiazioni ionizzanti e regola:

- l'istituzione della **Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati** (art.3);
- **la domanda di iscrizione all'Elenco** dei Medici abilitati autorizzati (art.2);
- **l'esame di abilitazione** (artt.5, 6 e 9);
- **l'aggiornamento professionale continuo dei medici** (art.10)



# Medico autorizzato: riferimenti normativi

## Decreto 4 maggio 2022 - nel dettaglio:

- istituisce presso il **Ministero del lavoro** la **Commissione** per l'iscrizione nell'elenco dei Medici autorizzati
- ne regola la costituzione (art.3) e i membri (nominati con decreto ed in carica per 5 anni, riconfermabili), ma soprattutto i compiti (art.4) che consistono in deliberazioni sulla abilitazione dei medici divenuti “abilitati” a seguito dell'esame, ma anche le cancellazioni e le sospensioni (art.11)
- l'elenco medici per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
- **l'elenco dei medici autorizzati** previsto dal DIM 4 maggio 2022 contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione



# Medico competente (1):

- nominato dal Datore di Lavoro attraverso apposito atto, può essere scelto fra i Medici in possesso dei seguenti titoli:
  - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente
  - docenza o libera docenza in med. del lavoro o in med. preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia e igiene del lavoro
- può svolgere la propria opera come:
  - dipendente di una struttura esterna, sia pubblica, sia privata, convenzionata con l'azienda
  - libero professionista
  - dipendente del Datore di lavoro<sup>1</sup>



## Medico competente (2):

- non può essere nominato Medico competente un dipendente di una Struttura pubblica o privata che svolga attività di vigilanza
- il Medico competente può inoltre avvalersi della collaborazione anche di Medici specialisti (Medici autorizzati) per lo svolgimento di particolari compiti in settori che presentano problematiche specifiche.



# Medico competente (1):

➤ deve:

- collaborare con il Datore di Lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Responsabile delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio ai fini dell'individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione della salute e della sicurezza
- effettuare gli accertamenti sanitari (sia preventivi che periodici) sulla base della pianificazione dei controlli sanitari
- esprimere i giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione sulla base dei risultati dei controlli effettuati
- comunicare, per iscritto, al Datore di Lavoro, tramite i soggetti competenti (e al Lavoratore interessato, il giudizio di idoneità/inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore alla mansione specifica
- istituire e aggiornare, sotto propria responsabilità, per ogni Lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio che deve essere custodita presso la con salvaguardia del segreto professionale
- informare i Lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità ed eventualmente periodicità e sui risultati
- **comunicare i risultati anonimi degli accertamenti sanitari in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione**



## Medico competente (2):

- visitare gli ambienti di lavoro con l'RSPP almeno con frequenza annuale e partecipare alla programmazione del controllo sanitario dei lavoratori a rischio
- effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori solo se giustificata sulla base di rischi professionali
- collaborare con il Datore di Lavoro, tramite i soggetti competenti, per l'organizzazione del Primo Soccorso interno
- collaborare con il Datore di Lavoro tramite i soggetti competenti per l'attività di formazione e informazione dei Lavoratori in tema di salute sul luogo di lavoro
- informare il Datore di Lavoro, tramite i soggetti competenti, ove gli accertamenti sanitari hanno evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione
- partecipare alla riunione periodica prevista dall'**art.35 del D.lgs. 81/2008** esponendo ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le risultanze anonime della sorveglianza sanitaria



# Medico autorizzato (1):

➤ deve:

- assicurare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti
- effettuare la visita medica preventiva e periodica dei Lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti
- formulare i giudizi di idoneità dei Lavoratori e comunicare per iscritto al Rettore, per tramite dei soggetti da questo delegati, detto giudizio e la validità dello stesso
- illustrare al Lavoratore esposto a radiazioni ionizzanti il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e comunicare i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano
- fornire al Lavoratore esposto a radiazioni ionizzanti le prescrizioni mediche da rispettare in caso di cessazione del rapporto di lavoro
- richiedere l'allontanamento dal lavoro dei Lavoratori non idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità
- **effettuare la sorveglianza medica eccezionale dei lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti**



## Medico autorizzato (2):

- comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale
- trasmettere a INAIL la documentazione relativa ai Lavoratori su cui è stato accertato un caso di neoplasia che si sospetti essere stata generata da esposizione lavorativa a radiazioni ionizzanti
- analizzare i rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del Lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro
- istituire e aggiornare i documenti sanitari personali e loro consegna all'Ispettorato medico centrale del lavoro con le modalità di legge
- consegnare al Medico subentrante i documenti sanitari personali nel caso di cessazione dall'incarico
- fornire consulenza al Datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei Lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale, sia in caso di esposizioni accidentali o di emergenza



# Esperto in radioprotezione (Esperto qualificato)<sup>1</sup>:

- professionista in possesso di specifici titoli e iscritto nell'elenco nominativo presso l'**Ispettorato medico centrale del lavoro**, nominato dal  **Rettore per gli adempimenti imposti dalla legge in materia di sorveglianza fisica per la radioprotezione**
- **collabora attivamente nel processo di valutazione dei rischi per la radioprotezione mettendo a disposizione le sue conoscenze specifiche sugli effetti sull'organismo umano della esposizione a fonti radioattive.** Cura la sorveglianza fisica delle attività che espongono i lavoratori al rischio di radiazioni ionizzanti individuando i lavoratori che necessitano di specifica sorveglianza sanitaria da parte del Medico autorizzato. Collabora alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei Lavoratori



# Esperto in radioprotezione (Esperto qualificato) (2):

➤ deve:

- effettuare la valutazione di radioprotezione e dare indicazioni al Datore di Lavoro, per tramite dei soggetti da questi delegati, nella attuazione dei compiti specifici previsti dalla vigente normativa
- effettuare l'esame e la verifica di attrezzature, dispositivi e strumenti di protezione
- effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate
- procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai Lavoratori esposti
- assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il Datore di Lavoro, per tramite dei soggetti da lui delegati, nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.



# Esperto in radioprotezione (Esperto qualificato) (3):

- **comunicare per iscritto al Medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai Lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al Medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti**
- **procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione**
- **inviare al Datore di Lavoro, per tramite dei soggetti da questi delegati, una relazione scritta sulla valutazione dei rischi con indicate anche le misure di tutela per i soggetti esposti**
- **istituire e tenere aggiornata per conto del Datore di Lavoro, per tramite dei soggetti da questi delegati, la documentazione prevista dalla normativa vigente.**



# Attività **comuni**/differenze:

## Medico competente

## Medico autorizzato

**modalità di nomina**

D.lgs. 81/08

art.108 comma 1 lett. c): è una delle funzioni non delegabili da parte del DL

**sorveglianza sanitaria**

D.lgs. 81/08  
connessione tra  
identificazione dei  
rischi e accertamenti  
che il medico deve  
programmare

almeno 2 livelli di intervento:  
-organizzativo/funzionale  
("Organizzazione della sorveglianza  
sanitaria")  
-operativo/professionale ("Esecuzione  
della sorveglianza sanitaria")

**analogie** dottrinarie con il D.lgs. 81/08: sebbene chiaramente sancito da entrambi i decreti che il rischio radiazioni ionizzanti è normato dal D.lgs. 101/20, nello stesso decreto 101 si afferma che "*Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la Medicina del Lavoro*" (art. 134)



# Attività **comuni**/differenze(2):

## Medico competente

## Medico autorizzato

**visita periodica  
ambienti di lavoro**

D.Lgs 81/2008

art. 136 del D.lgs. 101/20

**riunione periodica  
art. 35**

articolo 35 del decreto 81; art. 109, comma 10 decreto 101

**rapporti con RSPP  
ed Esperto di  
radioprotezione**

l'Esperto di radioprotezione e, ove nominato, il MA partecipano alle riunioni periodiche di cui all'art.35 del D.lgs. 81/08



# Attività comuni/differenze (3):

## Esperto di radioprotezione (ERP)

- ✓ classifica e valuta le dosi
- ✓ trasmette le dosi al MA (almeno annuali o semestrali)
- ✓ se sovradosi si confronta con il MA per dare maggiori dettagli
- ✓ invia scheda dosimetrica a MA
- ✓ la sua relazione è il DVR delle RI
- ✓ riceve da DDL dosi nel nuovo assunto per rispetto dei limiti di dose
- ✓ prescrive DPI sentiti anche RSPP e MA

## Medico autorizzato (MA)

- ✓ visita dopo la classificazione, non prima



# Attività **comuni**/differenze (normativa) (4):

Esperto di radioprotezione (ERP)

Medico autorizzato (MA)

- ✓ ERP e MA partecipano alle riunioni periodiche di cui ex art. 35 del D. lgs. 81/08
- ✓ effettuano la formazione alla radioprotezione
- ✓ collaborano in caso di contaminazione interna (valutazione e profilassi)
- ✓ ricevono dal DDL dosi pregresse del nuovo assunto per la storia dosimetrica
- ✓ in caso di emergenza collaborano fra loro e con DDL
- ✓ per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli alla lettera e), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'art. 125, i DDL, i Dirigenti e i Preposti si avvalgono degli ERP e, per gli aspetti sanitari, dei MA



**Grazie dell'attenzione!**